



***COMUNE DI
CAPRINO VERONESE***

REGOLAMENTO

TASSA RIFIUTI

(T.A.R.I.)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 31 del 28.07.2020

INDICE

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Presupposto per l'applicazione della tassa
- Art. 3. Soggetto attivo
- Art. 4. Soggetti passivi
- Art. 5. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 6. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Riduzioni per il recupero
- Art. 11. Superficie degli immobili
- Art. 12. Costo di gestione
- Art. 13. Determinazione delle tariffe
- Art. 14. Articolazione della tariffa
- Art. 15. Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o detenzione
- Art. 16. Tariffe per le utenze domestiche
- Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. Tariffe per le utenze non domestiche
- Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. Scuole statali
- Art. 21. Tributo giornaliero
- Art. 22. Manifestazioni
- Art. 23. Tributo provinciale
- Art. 24. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 27. Agevolazioni
- Art. 28. Riduzioni per particolari eventi
- Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 30. Obbligo di dichiarazione
- Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 32. Riscossione
- Art. 33. Funzionario Responsabile
- Art. 34. Attività di controllo e accertamento
- Art. 35. Sanzioni
- Art. 36. Riscossione coattiva
- Art. 37. Dilazione dei pagamenti
- Art. 38. Interessi
- Art. 39. Rimborsi e compensazioni
- Art. 40. Importi minimi
- Art. 41. Contenzioso
- Art. 42. Disposizioni transitorie
- Art. 43. Entrata in vigore

Allegato

- All. 1: Categorie di utenze non domestiche

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Caprino Veronese della Tassa sui Rifiuti (TARI), diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 2. Presupposto per l'applicazione della tassa

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla TARI:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, le tettoie, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) i locali ed aree rientranti nella disponibilità del Comune destinati ad uffici, servizi od attività di pubblico interesse gestiti dal Comune medesimo in forma diretta o in forma indiretta mediante soggetti senza finalità di lucro;
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi di rete di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione opera anche in caso di rilascio da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 3. Soggetto attivo

1. E' soggetto attivo della TARI il Comune di Caprino Veronese, per gli immobili soggetti al tributo la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio.
2. Qualora, pur insistendo l'immobile interamente o prevalentemente nel territorio comunale, per esigenze di natura organizzativa il servizio di raccolta e trasporto rifiuti venga svolto dal Comune limitrofo, le modalità di applicazione e riscossione del tributo saranno definite in accordo fra gli Enti locali interessati.

Art. 4. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o detentori delle medesime.
3. In caso di detenzione di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i

locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Art. 6. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del Decreto Legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori e fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) i luoghi e locali impraticabili come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a m. 1,50 o interclusi;
 - f) le scale esterne all'abitazione o condominiali, poggioli e terrazzi;
 - g) i depositi legna e ricovero attrezzi agricoli;
 - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - i) i locali utilizzati per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, i locali adibiti ad attività di formazione religiosa, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 6, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; analogamente sono da considerarsi esclusi i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di tali attività produttive. Si individuano come magazzini di materie prime e di merci, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle suddette attività produttive quelli di beni che sono alla base per la fabbricazione e produzione di altri prodotti tramite l'utilizzo di opportune lavorazioni e processi industriali che permettono di ottenere, anche mediante processi di assemblaggio, il prodotto finale. Tali lavorazioni e tali processi industriali debbono svolgersi presso la medesima utenza, in locali diversi dal magazzino in questione. Nei magazzini sopra citati dovranno svolgersi esclusivamente operazioni di carico e scarico merce.

Le suddette esclusioni spettano a condizione che il soggetto passivo le identifichi come tali nella denuncia originaria o di variazioni e dimostri all'ente impositore che dalle suddette superfici derivano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati secondo le tempistiche e modalità dei commi 4 e 5 del presente articolo.

Il semplice collegamento funzionale tra le aree destinate ad immagazzinamento e le aree produttive non assume rilievo e non è causa intrinseca di esclusione dalla tassazione.

Per le sole attività industriali, sono escluse dal computo della tassazione, le superfici occupate stabilmente da macchinari di produzione e da magazzini attrezzati, con strutture fisse al suolo.

Restano soggette al tributo i locali e le aree delle utenze non domestiche quali uffici, mense, bagni, in quanto produttivi di rifiuti assimilati agli urbani. A tali superfici verranno applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso ritenuta più opportuna, tenendo conto della categoria prevalente di attività.

2. Non sono, in particolare, soggette alla tassa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

| ATTIVITA' | DETAZZAZIONE |
|---|--------------|
| - Falegnamerie | 30% |
| - Autocarrozzerie e gommisti | 30% |
| - Autofficine per riparazione veicoli | 30% |
| - Autofficine di elettrauto | 30% |
| - Distributori di carburante | 30% |
| - Lavanderie | 30% |
| - Laboratori artigianali vari | 30% |
| - Studi medici, veterinari, dentistici e di analisi | 30% |
| - Segherie di marmi e legnami | 80% |

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER.
5. La documentazione così prodotta sarà sottoposta a valutazione da parte dell'Ufficio Ecologia del Comune, che dovrà esprimere parere favorevole o negativo in merito alla richiesta di esclusione delle superfici dall'applicazione del tributo.

Art. 10. Riduzioni per il recupero

1. Per le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali assimilati agli urbani è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa, a condizione che il produttore dimostri di averli avviati al recupero, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La riduzione sarà proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente avviati al recupero e la produzione annua fissata per l'attività, ottenuta come prodotto della superficie adibita a produzione assoggettata a tributo per il coefficiente di produzione Kd per esso fissato nella TARI approvata.
2. Per usufruire di tale riduzione, entro e non oltre il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di imposizione, il contribuente dovrà presentare i formulari comprovanti l'avvio a recupero dei rifiuti prodotti dall'attività relativa all'anno d'imposizione, con l'avvertenza che la documentazione presentata in ritardo non potrà comunque dar luogo a nessuna riduzione.
3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con emissione di specifico provvedimento di rimborso, al quale sarà dato seguito previa verifica di eventuali posizioni debitorie di tributi comunali.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al successivo comma 2, previste dall'art. 1, comma 647 della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del

- Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che attesta l’avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
2. Le procedure di interscambio tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate adottato ai sensi all’articolo 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni. Si applicano le regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l’Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Nell’ambito della cooperazione tra i Comuni e l’Agenzia delle Entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all’80% di quella catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
 3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Art. 12. Costo di gestione

1. La TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario.

Art. 13. Determinazione delle tariffe

1. La TARI è corrisposta in base alle tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 15. Inizio, cessazione e variazione dell’occupazione o detenzione

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell’anno nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree.
3. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione di locali ed aree da diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la cessazione, se la denuncia viene presentata entro i termini previsti.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno, la tariffa non è dovuta per il periodo successivo se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa è stata assolta dall'utente subentrante.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, producono effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della variazione, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 31.

Art. 16. Tariffe per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al primo gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente, salvo dichiarazione di variazione presentata in corso d'anno da parte dell'interessato. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf/badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, attività di studio o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per tutte le altre utenze domestiche, diverse da quelle di cui al comma 1, in assenza di dichiarazione, si assume come numero degli occupanti un soggetto per ogni 30 mq. di superficie compiuti, o quello indicato dall'utente in sede di dichiarazione, se superiore e/o inferiore. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza, qualora il numero di componenti effettivo sia superiore al rapporto superficie/occupanti, di cui al punto precedente.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un componente, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in unico occupante.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, con obbligo dichiarativo da parte dell'intestatario dell'utenza.

Art. 18. Tariffe per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kc, di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kd, di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Per le unità immobiliari adibite ad attività non domestiche, l'applicazione della tariffa viene effettuata tenendo conto dell'effettivo uso dei locali e delle aree con riferimento alle categorie di attività indicate nelle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99, riportato nel prospetto allegato B al presente regolamento. Nel caso sorgano dei problemi in ordine alla determinazione e alla distinzione dei diversi usi dei locali e delle aree (ad esempio per uso promiscuo delle aree), ai fini della determinazione della tariffa si considera l'attività principale dell'utenza.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. L'attività agrituristica esercente solo attività di alloggio ed i Bed & Breakfast vengono assegnati alla categoria tariffaria utilizzata per gli alberghi senza ristorante (cat. 8). Nel caso l'attività agrituristica venga esercitata con annessa ristorazione, ad essa verrà invece assegnata la categoria tariffaria utilizzata per gli alberghi con ristorante (cat. 7).
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, di cui dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la TARI si applica in base a tariffa giornaliera.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 22. Manifestazioni

1. Per le manifestazioni organizzate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, le associazioni organizzatrici possono conferire all'Isola Ecologica Comunale i rifiuti prodotti, debitamente differenziati, previo pagamento della tariffa giornaliera, di cui all'art. 21.
2. Qualora non venga attivata la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti, le associazioni organizzatrici dovranno stipulare, a proprio carico, contratti privati con una ditta autorizzata per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante le manifestazioni, da presentare per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

Art. 23. Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

Art. 24. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 20% nella parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. La riduzione avrà effetto dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Ai sensi dell'articolo 9 bis del Decreto Legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 25. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. La TARI è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza maggiore di 200 metri dal più vicino punto di raccolta, misurata dall'accesso dell'utenza/proprietà, su strada pubblica.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche.
3. Le richieste di riduzione di cui al comma 1, saranno verificate in collaborazione con l'Ufficio Ecologia Comunale.
4. La TARI è dovuta nella misura del 20% della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 27. Agevolazioni

1. La TARI è ridotta del 30%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, nel caso di nuclei familiari con presenza di soggetti portatori di handicap o invalidi civili con un'invalidità riconosciuta almeno del 67%.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di apposita richiesta, corredata da documentazione attestante la presenza dei suddetti requisiti.

Art. 28. Riduzioni per particolari eventi

1. L'Amministrazione può valutare la possibilità di ridurre la parte variabile della tariffa in presenza di particolari eventi. L'individuazione dei singoli casi, dei criteri e dei requisiti spetta al Consiglio Comunale.

Art. 29. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 30. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche, dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e, nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 31. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia (o altro soggetto di cui al comma 3 dell'articolo 30) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, con relative planimetrie (ove necessario);
 - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree, con relative planimetrie (ove necessario);
 - d) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata per posta elettronica o PEC. In caso di spedizione a mezzo posta fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 32. Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI, dovuta in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute, con annessi i modelli di pagamento precompilati. Il costo sostenuto per effettuare il recapito degli atti, viene posto a carico dell'utente.
2. Il pagamento della tassa è fissato in almeno due rate annuali, con scadenze stabilite nella deliberazione che approva le tariffe.
Il pagamento può essere effettuato in unica soluzione, unitamente con la prima rata.
3. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta pari o inferiore ad € 12,00.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., sollecito di pagamento, con addebito delle spese di notifica/riscossione, con scadenza in unica rata, entro il termine indicato nel medesimo provvedimento.
5. In caso di mancato pagamento del sollecito, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, con l'irrogazione delle sanzioni per omesso pagamento di cui all'articolo 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147, oltre agli interessi di mora.
6. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI a soggetti esterni abilitati allo svolgimento del servizio.

Art. 33. Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Art. 34. Attività di controllo e accertamento

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti o documenti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, indicando distintamente le somme dovute per tributo,

sanzioni, interessi e spese di notifica, da versare in un'unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Art. 35. Sanzioni

1. In caso di omesso, tardivo o parziale versamento della TARI alle prescritte scadenze si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 250.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

Art. 36. Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
 - a. ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5, dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/1997;
 - b. al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto Legge n. 193/2016 e successive modifiche;sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1, commi 792-814, della Legge 160/2019 e successive modifiche.

Art. 37. Dilazione di pagamento

1. Su richiesta del debitore, il Funzionario Responsabile del tributo può concedere una ripartizione del pagamento delle somme dovute fino ad un massimo di 36 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà. L'istanza dovrà essere supportata da elementi descrittivi che motivino la situazione debitoria e potrà essere richiesta la presentazione di ulteriori elementi oggettivamente valutabili (ISEE o dichiarazione dei redditi) per le rate di un certo importo. La rateazione è concessa per somme dovute a titolo di tributo, sanzioni, interessi ed accessori, secondo scaglioni differenti in base all'importo complessivo:
 - fino a € 100,00: nessuna rateizzazione;
 - da € 100,01 a € 3.000,00: fino a 12 rate mensili;
 - da 3.000,01 a € 6.000,00: da 13 a 24 rate mensili;
 - oltre € 6.000,01: da 25 a 36 rate mensili.
2. Le rate del piano di rientro dovranno avere scadenza nell'ultimo giorno di ogni mese. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, è prevista la decadenza automatica dal beneficio della rateazione. Il debito residuo non può più essere rateizzato e quanto dovuto sarà immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
3. In caso venga richiesta la dilazione di somme superiori a € 6.000,00, la rateazione viene concessa previa presentazione di idonea garanzia, mediante fideiussione bancaria, rilasciata per il periodo di rateizzazione

umentato di un anno. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro un termine di 10 o 20 giorni al massimo dalla decadenza della rateizzazione, su semplice richiesta del Comune.

4. La presente normativa, per quanto concerne la rateazione degli accertamenti tributari, si applica solamente agli atti esecutivi, notificati a partire dal 1° gennaio 2020. Alle richieste di rateizzazione relative ad accertamenti protocollati prima dell'inizio di quest'anno e per i piani di rateazione già concessi continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni regolamentari.

Art. 38. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del tasso legale vigente anno per anno.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 39. Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura prevista dall'articolo precedente, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non si procede al rimborso di somme inferiori ad € 12,00.
4. Su richiesta del contribuente e previa verifica dell'Ufficio Tributi sull'opportunità della stessa, il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

Art. 40. Importi minimi

1. Non si procede all'emissione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, incluso di tributo, interessi, sanzioni e spese di notifica sia inferiore ad € 20,00 con riferimento ad ogni anno del tributo.

Art. 41. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, pena l'inammissibilità del ricorso stesso.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 42. Disposizioni transitorie

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo tributarie, comprese le dichiarazioni e le istanze per l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni, conservano validità anche con l'entrata in vigore del presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 43. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

ALLEGATO 1)

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie
12. Banche, istituti di credito e studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club